



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

COPIA

N. 28

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI: CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA QUOTA SOCIO-ASSISTENZIALE

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici, del mese di dicembre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari ubicata nei locali di **Settimo Torinese**, convocato ai sensi dell'art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Pubblica ed in seduta Ordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio dell'Unione, del quale sono membri i Signori

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
BARACCO Luca	P	GAMBINO Claudio	A
BARREA Vincenzo	A	GEMINIANI Maura	P
BERARDO Irene	P	LEONE Gabriella	A
BONGIOVANNI Marco	P	LI GREGNI Sara	A
BUFFONE Dina Stella	P	MATTIG Gustavo	P
CAMOLETTO Viviana	P	MAURIN Marcella	A
CASTAGNOTTI Giorgio	P	PAVANELLO Marco	A
CUCCO Marilena	A	PITTALIS Renato	P
DALLOLIO Ugo	P	PORRELLO Martina	P
DE PICCOLI Donatella	P	PUPPO Fabrizio	P
DE ZUANNE Emanuele	P	SCAVONE Felice	A
DOLFI Debora	A	TORTOLA Cinzia	P
FAVERO Alessandro	A	VELARDO Pino	P
FULGINITI Loredana	P	VOLPATTO Daniele	P

Totale Presenze 18

Totale Assenze 10

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, **Dott.ssa Ulrica SUGLIANO**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente Vicario del Consiglio dell'Unione, **Arch. Viviana CAMOLETTO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Su relazione dell'Assessore, Rag. Maura Geminiani;

Visti:

- il D.P.C.M. n. 159/2013 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”* e s.m.i.;
- Il D.M. 7 novembre 2014, *“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 12 Gennaio 2015, n. 10-881, *“Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 35-4509 *“Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, contenuta nella D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015”*;

Considerate:

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- la Legge regionale dell'8 gennaio 2004 n. 1 *“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”*;
- la D.G.R. del 23 dicembre 2003 n. 51-11389 ad oggetto *“D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto I.C. “Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria”*;
- la D.G.R. 14 Settembre 2009, n. 25-12129 ad oggetto *“Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”*;
- la D.G.R. del 29 marzo 2010, n. 26-13680 *“Approvazione delle linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)”*;
- la D.G.R. del 30 luglio 2012, n. 45-4248 *“Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni”*;
- la D.G.R. del 2 agosto 2013, n. 85-6287 *“Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012”*;

Ritenuto necessario approvare un regolamento che definisca, alla luce della nuova normativa sull'ISEE, ed in attesa delle Deliberazioni regionali in materia, i criteri - in caso di inserimento delle persone non autosufficienti in strutture residenziali - per la compartecipazione alla retta socio-assistenziale;

Vista, a tale proposito, la bozza di Regolamento *“Inserimento delle persone non autosufficienti in strutture residenziali: criteri per la compartecipazione al costo della quota socioassistenziale”*, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella riunione preconsiliare in data 6.12.2017;

Richiamati:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il vigente Statuto;

Considerato che sulla proposta in oggetto è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnico-amministrativa;

Si procede quindi alla votazione in forma palese, che ha dato il seguente esito, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	18
Consiglieri votanti	13
Consiglieri astenuti	5 (Bongiovanni, Buffone, Fulginiti, Porrello, Tortola)
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

DELIBERA

1. **APPROVARE** per le motivazioni in premessa illustrate, il Regolamento *“Inserimento delle persone non autosufficienti in strutture residenziali: criteri per la compartecipazione al costo della quota socio-assistenziale”*, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DARE ATTO** che il suddetto regolamento trova applicazione nei territori dei Comuni di Leini, San Benigno C.se, Settimo T.se e Volpiano.

Successivamente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Eseguita una votazione in forma palese, che ha dato il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti	18
Consiglieri votanti	18
Consiglieri astenuti	0
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

In originale firmato:

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
F.to Arch. Viviana CAMOLETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione NET per 15 giorni consecutivi dal 22.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO

Settimo T.se, 22.12.2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto all'art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ULRICA SUGLIANO



**Regolamento per l'inserimento delle persone
non autosufficienti in strutture residenziali:
criteri per la compartecipazione
al costo della quota socio-assistenziale.**

PREMESSA

In data 5 dicembre 2013 è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il Decreto n. 159: *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*, e in seguito la Regione Piemonte ha adottato in data 12.01.2015 la D.G.R. n. 10-881, con la quale vengono definite le “Linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159” e con successive deliberazioni ha prorogato il periodo transitorio fino al 31.12.2017.

L'art. 1 comma 1, lettera e) del suddetto D.P.C.M. definisce 'prestazioni sociali agevolate' *“le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”*. Tra le prestazioni sociali agevolate si annovera la compartecipazione al costo della quota socio-assistenziale, oggetto del presente regolamento.

Inoltre l'art. 2 del suddetto D.P.C.M. stabilisce che l'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative degli Enti Locali.

Ai sensi del suddetto articolo gli Enti erogatori *“possono prevedere accanto all'ISEE criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari”* e in via generale gli enti erogatori hanno l'obbligo di utilizzare l'ISEE per regolare l'accesso alle prestazioni agevolate, la cui erogazione e/o mantenimento sia condizionata alla valutazione delle condizioni economiche.

Fatta salva, pertanto, al solo fine della eleggibilità alla prestazione, la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente attraverso l'ISEE, l'Unione dei Comuni Nord Est Torino, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ritiene opportuno avvalersi di criteri ulteriori di valutazione, come descritti nel presente regolamento.

L'adozione di criteri ulteriori di valutazione della condizione economica consente infatti:

- di considerare la condizione economica del soggetto al momento in cui la prestazione è richiesta, al fine di evitare il rischio, a cui il solo valore finale ISEE esporrebbe, di valutare i redditi ed i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente l'intervento;
- di dimensionare la prestazione alle reali disponibilità economiche delle persona considerando tutti i redditi dei quali dispone come fonte primaria per pagare la retta di ricovero.

Art. 1

CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURA

L'inserimento della persona non autosufficiente in strutture residenziali può avvenire quando non siano più percorribili interventi di sostegno domiciliare o semi-residenziale, a causa dell'aggravarsi delle condizioni psico-fisiche del soggetto, del deteriorarsi o del venir meno delle risorse famigliari e sociali fino a quel momento disponibili e adeguate.

Il progetto di inserimento viene elaborato dalle competenti Unità di Valutazione Multidisciplinari, normate ai sensi delle D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010 e D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e relativi regolamenti attuativi, a cui si fa riferimento

per le procedure di attuazione.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPARTECIPAZIONE DELLA PERSONA

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione delle persone non autosufficienti, la cui non autosufficienza sia stata accertata dalle competenti Unità Valutative, al costo della retta posta a carico degli assistiti inseriti in struttura in regime di convenzione, nell'ambito delle attività ad integrazione socio-sanitaria.

L'Unione dei Comuni Nord Est Torino provvederà alla compartecipazione a favore delle persone non in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta socio-assistenziale nei casi in cui:

- a) il cittadino sia residente in uno dei seguenti Comuni: Leini, Volpiano, San Benigno C.se, Settimo T.se e con residenza antecedente alla data di ingresso nella struttura residenziale;
- b) il cittadino abbia ottenuto l'autorizzazione all'inserimento in struttura residenziale convenzionata da parte delle competenti Unità di Valutazione;
- c) il cittadino abbia già presentato domanda di invalidità civile e di indennità di accompagnamento.

Con riferimento agli inserimenti in strutture residenziali di persone non autosufficienti, i criteri di compartecipazione disciplinati nel presente regolamento si applicano alla retta socio-assistenziale, praticata nelle strutture stesse, in riferimento alle , D.G.R. 51-11389 del 23 dicembre 2003, D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, D.G.R. 85-6287 del 2 agosto 2013 e D.G.R. 21-3331 del 23 maggio 2016, e posta a carico degli utenti la cui situazione reddituale sia tale da non consentirne, in tutto o in parte, la copertura.

ART. 3

CRITERI DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE

La concessione della prestazione economica di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione dell'attestazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.. Nel caso sia ancora in corso la valutazione della medicina legale o di altre competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti della persona, alla stessa è consentito presentare ISEE ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare un ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentono e che il cittadino ha il dovere di richiedere. Nel caso di minori con disabilità si applica quanto previsto per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

Per essere ammessi alla prestazione, secondo i criteri successivamente decritti nel presente regolamento, il cittadino che presenta domanda deve possedere un'attestazione ISEE, così come sopra descritta, non superiore al valore soglia stabilito in € 38.000,00 come da D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015, e s.m.i. salvo ulteriori e successive disposizioni normative o regolamentari.

Qualora si verificano variazioni è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei requisiti di accesso, pena decadenza dal beneficio. Il nuovo ISEE dovrà essere ripresentato entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la variazione.

Fatto salvo l'obbligo di cui al precedente comma, l'Unione dei Comuni Nord Est Torino richiederà la produzione di nuova attestazione ISEE qualora venga a conoscenza di variazione del nucleo familiare o del reddito del beneficiario della prestazione.

Gli effetti del nuovo ISEE presentato saranno valutati ai fini del comma 3 del presente articolo ed

avranno decorrenza dal momento in cui si è verificata la variazione; se la prestazione non era più dovuta l'Unione dei Comuni Nord Est Torino avrà titolo per richiedere il rimborso delle spese sostenute.

L'integrazione retta, qualora riconosciuta, decorre dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prevista.

ART. 4

DEFINIZIONE DI SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA

La situazione economica complessiva è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 3 del presente Regolamento relativamente all'accesso alla prestazione, per definire l'entità della compartecipazione al costo della quota socio-assistenziale della retta e, dunque, l'eventuale quota di integrazione a carico dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino, si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

ART. 5

DEFINIZIONE DI REDDITO

Si considera reddito il valore delle componenti reddituali indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., possedute dal beneficiario al momento della richiesta, al netto delle trattenute, senza le franchigie applicate dall'ISEE. Qualora il richiedente sostenga spese dovute in esito a sentenze della Magistratura, tali spese saranno detratte dai redditi.

Tali redditi vanno autocertificati dal cittadino al momento della richiesta di prestazione facendo riferimento al reddito mensile. Per quanto riguarda i redditi variabili si considera il valore medio del reddito degli ultimi dodici mesi.

Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "*i sussidi corrisposti dallo Stato e da enti pubblici a titolo assistenziale*" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. È, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale anche con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventesimisti, indennità di comunicazione per sordomuti) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove sia consentito dalla normativa specifica.

ART. 6

DEFINIZIONE DI PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

Si considera patrimonio immobiliare il valore IMU dei beni immobiliari sui quali si hanno i diritti previsti dal DPCM 159/2013 e s.m.i., ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni, posseduti dal beneficiario al momento della richiesta di intervento, ovvero diritti di usufrutto, uso, abitazione servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la nuda proprietà, senza le franchigie applicate dall'ISEE; in caso di co-intestazione dei patrimoni immobiliari il valore del patrimonio è considerato per le quote

di spettanza.

L'esistenza di patrimonio immobiliare (di valore superiore a € 10.000) posseduto dal beneficiario è motivo di esclusione dalla prestazione.

Non è da ritenersi motivo di esclusione la casa coniugale assegnata o goduta dall'ex-coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non è altresì motivo di esclusione la proprietà dell'abitazione principale, come di seguito definita, se abitata dal coniuge o dai familiari conviventi con il beneficiario della prestazione precedentemente al ricovero in struttura che si trovino in difficoltà economica. Ai fini del presente comma, la condizione di difficoltà economica è quella definita all'art. 12 del presente Regolamento.

Per "abitazione principale", ai fini del presente provvedimento, deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il richiedente ha dimorato abitualmente e risieduto anagraficamente prima dell'ingresso in struttura, ovvero quello in cui dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente i suoi familiari.

ART. 7

DEFINIZIONE DI PATRIMONIO MOBILIARE E CRITERI DI ESCLUSIONE.

Si considera patrimonio mobiliare il valore delle componenti indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., posseduto dal beneficiario al momento della richiesta di intervento, senza le franchigie applicate dall'ISEE.

La prestazione non è dovuta:

- per beneficiari di età compresa tra 0 e 59 anni il cui valore del patrimonio mobiliare posseduto risulti superiore ad € 20.000,00;
- per beneficiari di età pari o superiore a 60 anni il cui valore del patrimonio mobiliare posseduto risulti superiore ad € 8.000,00;

In caso di co-intestazione dei patrimoni mobiliari il valore del patrimonio è considerato per le quote di spettanza.

ART 8

INDISPONIBILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nel caso di un assistito il cui obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile ed il ricoverato non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio o di parte di esso.

Tali fattispecie non sono alternative ma possono attivarsi cumulativamente.

Art. 9

INTERVENTO A TITOLO DI ANTICIPO

L'Unione dei Comuni Nord Est Torino può anticipare la quota di compartecipazione al pagamento della retta, quando la persona sia in attesa di prestazioni pensionistiche o di altra natura.

Per le fattispecie previste all'art.8, l'integrazione da parte dell'Ente si configura allo stesso modo come un anticipo e ha una durata massima di 24 mesi, entro i quali il patrimonio immobiliare deve rendersi disponibile.

La persona, il tutore, curatore o amministratore di sostegno, si impegnano alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo in una unica soluzione al momento della liquidazione da parte degli enti preposti o del verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 8.

Qualora la somma complessiva erogata a titolo di anticipo sia superiore a quanto riscosso, la parte eccedente è da considerarsi erogata a titolo di contributo socio-assistenziale.

In caso di mancata restituzione l'Unione dei Comuni Nord Est Torino si riserverà la possibilità di intraprendere azioni legali per il recupero di quanto dovuto.

ART. 10

QUOTA PERSONALE A DISPOSIZIONE

In caso di ricovero in struttura si garantisce al soggetto una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva, pari a 90,00 Euro mensili, a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.

In casi documentati di spese superiori alla quota lasciata a disposizione della persona, il Dirigente del Settore Socio-Assistenziale dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino, su proposta del Responsabile di Area, può prevedere, con apposito provvedimento, disposizioni aggiuntive se più favorevoli per l'assistito, rispetto a quelle disciplinate dal presente regolamento, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'ente.

ART. 11

VALIDITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale e l'ISEE deve essere presentato entro il 31 marzo di ogni anno, pena la decadenza dal beneficio.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima all'Unione dei Comuni Nord Est Torino, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

ART. 12

SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE CONVIVENTE CON L'ASSISTITO CHE NECESSITI DI RICOVERO IN STRUTTURA

In base alle disposizioni regionali vigenti è prevista la possibilità di sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso del componente percettore di reddito in presidio residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o familiare convivente privo di reddito di vivere autonomamente.

Pertanto se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un

reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento, l'Assistente Sociale provvede alla redazione di apposito piano di intervento annuale Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dall'Unione dei Comuni Nord Est Torino. Nel caso di familiari conviventi adulti è necessario che questi presentino una invalidità civile uguale o superiore al 74%.

Il reddito (e/o patrimonio) della persona, che viene inserito in struttura deve, conseguentemente, essere lasciato a disposizione dei soggetti sopra indicati, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dai servizi dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

ART. 13 RICOVERI DI SOLLIEVO

In riferimento ai ricoveri di sollievo autorizzati dalle competenti Unità Multidisciplinari di valutazione non è prevista l'integrazione retta per la quota socio-assistenziale a carico dell'Unione NET, fatto salvo diversa valutazione motivata dall'assistente e valutata dal Dirigente, sentito il parere del responsabile di Area.

Le erogazioni in deroga possono essere fatte anche a titolo di anticipazione e a tal proposito si attiva la procedura descritta all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 14

CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'Unione dei Comuni Nord Est Torino effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

I cittadini che richiedono all'Unione dei Comuni Nord Est Torino di contribuire al pagamento totale o parziale della retta della struttura residenziale riceveranno risposta scritta entro sessanta giorni dalla presentazione di tutta la documentazione prevista. Gli stessi entro trenta giorni dal ricevimento della risposta potranno presentare ricorso scritto al Dirigente del Settore Servizi Socio-Assistenziali dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino.

Il Dirigente del Settore Servizi Socio-Assistenziali, esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati, decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

Come richiamato dagli articoli precedenti i richiedenti, a qualunque titolo, sono obbligati a:

- presentare la documentazione entro i tempi richiesti;
- segnalare ogni variazione in merito alle condizioni economiche che hanno portato alla definizione del beneficio;
- segnalare ogni variazione in ordine all'inserimento.

ART. 16

VINCOLI ALL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE e NORME A SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI SPESA

L'erogazione del contributo economico volto all'integrazione della quota socio-assistenziale a carico del beneficiario avverrà compatibilmente con le risorse disponibili.

Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati, con apposito atto, criteri di priorità per l'accesso alla prestazione.

ART. 17

RISPETTO DELLE NORME ED ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Con il presente atto vengono abrogati tutti gli atti precedentemente approvati in materia.

ART. 18

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. n. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino – Settore Servizi Socio-assistenziali e pubblicata sul sito istituzionale perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

ART. 19

NORME TRANSITORIE

In ottemperanza alla normativa regionale vigenti, i criteri descritti nel presente Regolamento saranno applicati alle prestazioni richieste dopo il 31.12.2014 e alle situazioni già precedentemente in carico, ma per le quali intervengano modifiche nei requisiti di accesso alla prestazione che richiedono il ricalcolo della prestazione stessa.

Conseguentemente le agevolazioni già concesse prima del 31.12.2014 in base ai criteri precedenti restano confermate sino a diverse disposizioni regionali.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione .